



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i. (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013, con il quale è stato conferito alla dottoressa Caterina Bon Valsassina l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota circolare prot. n. 4279 del 25 gennaio 2012, indirizzata a tutti gli Uffici Esportazione ai Direttori Regionali, ai Soprintendenti per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici, ai Soprintendenti per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici, ai Soprintendenti ai Poli Museali di Venezia, Firenze, Roma e Napoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oggi Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (*MiBACT*), con cui la competente Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (*DG PaBAAC*), a seguito anche di parere reso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 696 del 17 gennaio 2012, ha ricordato che "la proposta di acquisto [coattivo all'esportazione, n.d.r.] postula l'implicito diniego dell'attestato di libera circolazione in quanto si fonda sul presupposto che l'Amministrazione abbia valutato la rilevanza della cosa o del bene per il patrimonio culturale e, dunque, ove il procedimento di acquisto non abbia esito positivo, deve necessariamente iniziare il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale", e conseguentemente chiesto che la nota con cui si comunica l'avvenuta formulazione della proposta di acquisto coattivo ai competenti uffici centrali, contenga il seguente avvertimento "qualora l'interessato ritenga di usufruire di tale facoltà [quella di rinuncia all'esportazione, n.d.r.], sarà possibile richiedere successivamente ad altro Ufficio il rilascio dell'attestato di libera circolazione solo allorché non si procederà ad avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale della cosa presentata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii";

Vista la nota prot. n. L.1.2013.0201768 del 19 luglio 2013 con cui la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lombardia (*Soprintendenza BL Lombardia*), nelle sue funzioni di Ufficio Esportazione, ha proposto alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'autore (*DG Biblioteche*) del *MiBACT*, alla Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali e Paesaggistici della Lombardia (*DR Lombardia*), alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, alla Biblioteca Palatina di Parma, alla Biblioteca Teresiana di Mantova, l'acquisto coattivo per un manoscritto ivi presentato in data 8 luglio 2013 e di cui alla denuncia prot. n. L1.2013.021375 di pari data, valutato euro



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

1.900.000,00 e descritto come: "Mosè Maimonide / Moreh nevukhim («Guida dei perplessi») / manoscritto in lettere ashkenazite / traduzione in ebraico di Samuel ben Judah ibn Tibbon / trascritto da Jacob ben Samuel Nachlieb / creato probabilmente a Kerms [sic] (Austria) / manoscritto su pergamena, 26,2 x 19,8 x 6 cm / Al folio 3v: atto di vendita da Barukh, figlio di Joseph ha-Cohen a Moses, figlio di Nehtanel Norsa datato 6° giorno di Shevat 1513 / Al folio 1r: firma dei proprietari successivi (Solomon Norsa e Moses ben Abraham) / Copertina composta da due tavole in legno di noce, parzialmente ricoperte di pelle marrone decorata in oro (decorazione floreale lungo i quattro lati – unico disegno ripetuto 30 volte + decorazione arabesque centrale – unico disegno ripetuto 3 volte), secolo 16° / 27 quaderni per un totale di 228 fogli incluso 3 bifoli (2 all'inizio, 1 alla fine) / Rilegatura con 5 anelli in pelle grezza, inseriti in una scanalatura, fissati da due chiodi di ferro su ogni lato / in buone condizioni / Mosè Maimonide". La nota si chiude con la seguente comunicazione "in caso di mancato accoglimento della proposta di acquisto, questo Ufficio [n.d.r. la *Soprintendenza BL Lombardia*] intende rilasciare l'attestato di libera circolazione";

Vista la nota prot. n. 17754 del 30 luglio 2013 con cui la *DG Biblioteche* ha risposto alla *Soprintendenza BL Lombardia* chiarendo "che il codice sembra potersi identificare nel manoscritto trascritto da Ya'acov ben Shmuel Nachlieb Pedhtsur nel 1349, appartenuto alla famiglia Morsa [sic] e studiato nel dettaglio da Th. Metzger, ma pur rilevando il valore del pezzo, ritiene che la valutazione indicata nella denuncia, prot. L1.2013.021375 del 8/7/2013, appare eccessiva per le caratteristiche del manoscritto. Alla luce delle suindicate osservazioni ed anche a causa dei consistenti tagli subiti sul pertinente capitolo di spesa, questa Direzione non intende procedere all'acquisto coattivo di cui trattasi, mentre ritiene opportuno che codesta Soprintendenza neghi l'attestato di libera circolazione e proceda alla dichiarazione di interesse, giacchè trattasi di un'opera legata alla storia italiana oltre che mitteleuropea";

Vista la nota prot. n. 8624 del 2 agosto 2013 con cui la *DR Lombardia* ha comunicato alla *Soprintendenza BL Lombardia*, alla *DG Biblioteche*, alla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese (*Soprintendenza BSAE*), all'Ufficio Esportazione di Milano presso la *Soprintendenza BSAE* e alla *DG PaBAAC* che: a "parere della scrivente Direzione proporre un acquisto coattivo di un oggetto del valore indicato di 1.900.000 euro equivale a dichiararne l'interesse culturale particolarmente importante: non è, quindi, in alcun modo consequenziale, né legittimabile, l'affermazione conclusiva della nota in epigrafe, secondo cui «in caso di mancato accoglimento della proposta di acquisto coattivo si intende rilasciare l'attestato di libera circolazione». In base a considerazioni di carattere generale, infine, con particolare riferimento alla descrizione della legatura, della sottoscrizione e delle note di possesso - puntualizzato il fatto che il funzionario responsabile non ha ancora avuto modo di prendere visione diretta del manoscritto - questa Direzione ritiene che il bene *de quo* presenti indubbie caratteristiche di natura storico-artistica che travalicano il mero interesse librario e che paiono più confacenti alle competenze della Soprintendenza ai beni storico-artistici ed etnoantropologici di Milano ed al relativo Ufficio di Esportazione in indirizzo, cui si chiede valutazione suppletiva in merito";

Preso atto che il giorno 6 ottobre 2013 è decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla ricezione della denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione (8 luglio 2013) entro il quale, ai sensi dell'articolo 70 commi 2 e 3 del "Codice dei Beni Culturali", il *MIBACT* o, in subordine, la regione avrebbero potuto effettuare l'acquisto coattivo del manoscritto in questione;

Vista la proposta di dichiarazione d'interesse culturale formulata dalla *Soprintendenza BSAE* con nota prot. n. 6520 dell'8 ottobre 2013;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

Vista la nota prot. n. 6521 dell'8 ottobre 2013 con la quale l'Istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse culturale ai destinatari del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

Vista la nota prot. n. L1.2013.0205340 del 22 ottobre 2013 con la quale la *Soprintendenza BL Lombardia*, nel prendere atto dell'avvio del procedimento di dichiarazione formulato dalla *Soprintendenza BSAE* con nota prot. n. 6520 dell'8 ottobre 2013, ha dichiarato che la procedura relativa alla richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione era "da ritenersi sospesa" sino alla conclusione del procedimento di competenza del *MiBACT*;

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione d'interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 e 13 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata *Relazione storico-artistica*;

Vista la nota prot. n. 14180 del 20 dicembre 2013 con la quale la *DR Lombardia* ha chiesto alla professoressa Giuseppa Zanichelli, Ordinario di Storia dell'Arte Medievale dell'Università degli Studi di Salerno, ed esperta di storia della miniatura con particolare riferimento anche alla codicologia ebraica, una relazione sul manoscritto in questione;

Viste le osservazioni (*Osservazioni*) in merito al procedimento formulate da uno dei quattro proprietari del manoscritto in data 23 dicembre 2013 per il tramite del professore avvocato Alberto Saravalle dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo di Milano, allo scopo di indurre il *MiBACT* a desistere dall'adozione del provvedimento finale;

Vista la lettera del 18 gennaio 2014 con la quale la professoressa Giuseppa Zanichelli ha trasmesso la relazione richiesta, i cui contenuti sono stati trasfusi nella *Relazione storico-artistica* allegata al presente decreto;

Vista la nota prot. n. 480 del 30 gennaio 2013 con la quale la *Soprintendenza BSAE* ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito alle *Osservazioni* e fornito un'articolata relazione redatta dalla dott.ssa Francesca Debolini, i cui argomenti sono stati assunti nella *Relazione storico-artistica* allegata al presente decreto;

Vista la lettera, pervenuta per il tramite del Professore Avvocato Alberto Saravalle, del 5 febbraio 2014, con la quale il signor Jay Schottenstein di Columbus (Ohio-USA), potenziale acquirente del manoscritto, ha sostenuto e rinforzato le *Osservazioni* della proprietà;

Visto il contenuto delle *Osservazioni* avanzate in data 23 dicembre 2013, indicizzato sotto i seguenti capitoli: "I. Fatti; II. Sul difetto di competenza della Soprintendenza Beni Artistici nel procedimento di dichiarazione di interesse culturale del Manoscritto; III. Sul difetto dei presupposti per la dichiarazione d'interesse culturale del Manoscritto, IV. L'esportazione del Manoscritto negli Stati Uniti e la vendita al signor Jay Schottenstein consentirebbero il restauro dell'opera, assicurerebbero una migliore fruizione in Italia e all'estero della stessa, nonché la sua ricollocazione in un alveo culturale più affine rispetto a quello della comunità ebraica italiana, v. Conclusioni";

Viste in particolare le doglianze rappresentate sotto i capitoli II. e III. delle *Osservazioni* sostanzialmente riassumibili nei seguenti punti:

1. "incompetenza (o *rectius*, il difetto di attribuzione) della Soprintendenza Beni Artistici nel procedimento di dichiarazione di interesse culturale del Manoscritto. Infatti, in applicazione dei principi generali in materia di competenza per la tutela dei beni librari, la Soprintendenza Beni Librari è l'autorità competente per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e per la valutazione dell'interesse culturale del Manoscritto";



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

2. insussistenza dei "requisiti per dichiarare il Manoscritto di interesse culturale e, quindi, per negarne l'esportazione. Infatti, l'esportazione del Manoscritto non costituirebbe: (a) un danno alla «memoria della comunità nazionale e del suo territorio» poiché l'opera è estranea alla cultura e ai valori identitari della nazione italiana. Essa, infatti, appartiene a una tradizione culturale straniera (i.e., la cultura ebraica ashkenazita), come si evince dall'identità dello scriba, dal luogo di provenienza e dalla scrittura in lettere ashkenazite; né (b) un danno allo sviluppo della cultura ebraica ashkenazita in Italia poiché in Italia sono presenti numerosi manoscritti ebraici con caratteristiche simili (i.e., risalenti al periodo medioevale, appartenenti alla cultura ashkenazita, di valore artistico comparabile al Manoscritto, contenenti la «Guida dei Perplessi»);

Viste inoltre le valutazioni svolte ai capitoli IV. e V. delle *Osservazioni* compendiabili nei seguenti punti:

3. "l'esportazione del Manoscritto negli Stati Uniti e la vendita al signor Jay Schottenstein consentirebbero (a) il restauro dell'opera; (b) una maggiore conoscenza in Italia dell'opera e della cultura ebraica in generale, grazie all'impegno del Signor Schottenstein (i) a digitalizzare il Manoscritto e creare un sito internet dedicato; (ii) a garantire il rientro temporaneo in Italia del Manoscritto in occasione di mostre ed eventi; e (iii) a prestare il Manoscritto e il dipinto «Il rapimento di Edgardo Mortara» ai musei italiani interessati, finanziandone l'esposizione; (c) la ricollocazione dell'opera in un alveo culturale più affine rispetto a quello della comunità ebraica italiana";

4. il "Signor Schottenstein ha dimostrato di non essere un semplice appassionato d'arte, ma un vero e proprio filantropo, attento e rispettoso del ruolo e delle esigenze di tutela del patrimonio culturale perseguite dall'amministrazione italiana. [...] il suo interesse non è soltanto ottenere la licenza di esportazione del Manoscritto, ma salvaguardare e assicurare la conoscenza di tale opera anche in Italia". Si sarebbe pertanto "in presenza di una proposta di cooperazione culturale di ampio livello (sulla scia degli accordi di cooperazione internazionale conclusi dal *MIBACT* con alcuni musei USA), che prevede tra l'altro l'effettuazione di interventi di restauro, la concessione di prestiti, l'organizzazione e il finanziamento di mostre di livello mondiale in Italia";

Ritenuto di dare motivato conto, nel presente provvedimento, delle doglianze riportate nelle *Osservazioni* sopra richiamate e delle conseguenti valutazioni e determinazioni assunte dall'Amministrazione (meglio dettagliate nell'allegata *Relazione storico-artistica*), con riguardo alle medesime, si rappresenta quanto segue:

1. il difetto di attribuzione non è opponibile, atteso che i profili di culturalità ravvisati nel manoscritto in questione non si limitano al mero interesse librario, così come evincibile dall'enunciato dell'articolo 10 comma 4 lettera c) del "Codice dei Beni Culturali", ma afferiscono in forma significativa e pregnante ad aspetti più proficuamente inquadrabili nella categoria dei beni storico-artistici. Difficile sostenere infatti che un codice di lusso, splendidamente decorato e miniato come quello di cui si discute, debba essere considerato solo ed esclusivamente un bene librario e non anche, e più esaustivamente, un'opera d'arte e che come tale non possa essere oggetto di attenzione da parte dei competenti uffici ministeriali;

2. la presunta carenza di presupposti per l'assoggettamento al regime di tutela poggia sulla constatazione che il manoscritto è stato copiato in scrittura ashkenazita da uno scriba, Jacob ben rabbi Samuel, operante con tutta probabilità a Krems,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

nell'odierna Austria, e che, in relazione a esso, non ricorrono tutte le condizioni elencate nella circolare del 13 maggio 1974, emanata dall'allora Ministero della Pubblica Istruzione / Direzione Generale Antichità e Belle Arti, recante i *Principi di carattere generale per valutare se l'uscita di un bene culturale costituisca un danno per il patrimonio storico artistico nazionale*, per vietare l'esportazione definitiva di un'opera d'arte dai confini della Repubblica. La questione è mal posta e fuorviante. Il presente decreto non origina dall'istanza di rilascio dell'attestato di libera circolazione presentata alla *Soprintendenza BL Lombardia*, bensì da un nuovo e diverso procedimento avviato dalla *Soprintendenza BSAE* finalizzato al riconoscimento della culturalità rivestita dal manufatto. Pertanto tutti i riferimenti circa la presenza di altri manoscritti ebraici sul territorio nazionale - molti dei quali peraltro scorretti, atteso che si riferiscono a codici conservati nella *Biblioteca Apostolica Vaticana* che italiana non è - sono inutili e non pertinenti. Completamente rovesciata appare nelle *Osservazioni* la ratio sottesa al dettato normativo: non è la valutazione del danno derivante dall'uscita definitiva dal territorio della Repubblica a fondare l'interesse culturale, ma è l'interesse culturale riconosciuto e dichiarato a giustificare l'apposizione del regime di tutela e a fondare, dunque e *ab origine*, il divieto di uscita dai confini dello Stato italiano. Il combinato disposto degli articoli 65 comma 1 e 68 comma 4 del "Codice dei Beni Culturali" è chiarissimo al proposito. "E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3" (articolo 65 comma 1). "Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo" (articolo 68, comma 4).

In secondo luogo va sottolineato come la nozione di patrimonio culturale nazionale che il *MiBACT* è costituzionalmente chiamato a tutelare e valorizzare, comprenda ma non si esaurisca, in quella di patrimonio culturale italiano - inteso come patrimonio costituito dai beni realizzati da manifatture e/o artefici nati e/o operanti sul territorio dell'attuale Repubblica, così come da quelli prodotti nel e/o per il suddetto territorio - e che il requisito dell'"italianità" non è fra quelli previsti per l'assoggettamento al regime di tutela di cui dell'articolo 10 del "Codice dei Beni Culturali". Ciò premesso appare assai singolare l'affermazione secondo cui il manoscritto di che trattasi è estraneo alla "cultura e ai valori identitari della nazione italiana", laddove la migliore smentita viene proprio da quel Mosè ben Nathaniel Norsa di Mantova che nel 1516 lo acquistò, valutandolo, evidentemente, come pienamente appartenente alla propria cultura e tradizione e come irrinunciabile strumento di conoscenza e accrescimento. Lo stesso dicasi per la storia successiva del manufatto, gelosamente custodito e tramandato di generazione in generazione dalla famiglia Norsa, il cui ultimo esponente è l'avo materno delle attuali proprietarie. Come sopra accennato, il codice, in scrittura ebraica ashkenazita è stato copiato in centro Europa (probabilmente a Krems) nel 1349 da Jacob ben Samuel, del quale non sono per ora note altre opere, ed è stato rilegato in ambito lombardo o veneto intorno al 1516, anno in cui è stato comprato da Mosè ben Nathaniel. Da allora esso è sempre stato di proprietà della famiglia Norsa e conservato a Mantova. La sua storia italiana è testimoniata dalle note di possesso di due membri della famiglia e dai due visti censori apposti da Domenico Gerosolimitano nel 1599 e da Giovanni



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

Domenico Carretto nel 1617. Va inoltre sottolineato come il concetto di patrimonio culturale quale memoria della comunità nazionale, così come delineato dall'articolo 1 comma 2 del "Codice dei Beni Culturali", sia un concetto dinamico e non statico ed esprima "un'aggregazione progressiva, consolidatasi nel tempo, di cui la singola cosa non necessariamente fa parte sin dalla genesi" (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. A. SANDULLI, Milano 2012, p. 17);

Ritenuto altresì che quanto evidenziato nelle valutazioni svolte ai punti **3. e 4.** delle *Osservazioni* risulti inconferente riguardo al riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di dichiarazione, afferendo piuttosto a profili di fruizione e valorizzazione, ambito quest'ultimo egualmente di pertinenza del *MIBACT* ma subordinato e recessivo rispetto alle esigenze di tutela. Vedasi al proposito quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6 del "Codice dei Beni Culturali". "I vantaggi che deriverebbero dall'esportazione del Manoscritto in termini di preservazione e maggiore fruibilità dell'opera" non possono dunque essere fatti valere in sede di accertamento dell'interesse culturale. Pur tuttavia non ci si può esimere dal far notare come nessuna delle attività che il potenziale acquirente intenderebbe effettuare, risulti preclusa dall'apposizione del provvedimento di tutela: non l'acquisto dell'opera, non il suo restauro, digitalizzazione e messa *on-line*, non l'organizzazione di mostre e/o eventi e la sottoscrizione di accordi di cooperazione internazionale, tutte attività per le quali ci si potrebbe pure avvalere del regime di uscita temporanea previsto dagli articoli 66 e 67 del "Codice dei Beni Culturali";

Vista la documentazione agli atti;

Ritenuto che il manoscritto pergameneo miniato contenente il *Moreh Nevukhim (Guida dei perplessi)* di Mosè Maimonide nella traduzione ebraica di Samuel ben Judah ibn Tibbon, copiato in scrittura ashkenazita e sottoscritto da Jacob ben Samuel in data 10 marzo 1349 (228 fogli, 27 fascicoli, cm 26,2 x 19,8 x 6; legatura in pelle marrone ad impressioni dorate realizzata in Lombardia o Veneto agli inizi del secolo XVI, con tutta probabilità intorno al 1516) acquistato nel 1516 da Mosè ben Nathaniel Norsa di Mantova, antenato delle attuali proprietarie, rivesta interesse artistico, storico e storico relazionale particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi contenuti nella *Relazione storico-artistica* allegata che fa parte integrante del presente decreto;

DECRETA

il manoscritto pergameneo miniato contenente il *Moreh Nevukhim (Guida dei perplessi)* di Mosè Maimonide nella traduzione ebraica di Samuel ben Judah ibn Tibbon, copiato in scrittura ashkenazita e sottoscritto da Jacob ben Samuel in data 10 marzo 1349 (228 fogli, 27 fascicoli, cm 26,2 x 19,8 x 6; legatura in pelle marrone ad impressioni dorate realizzata in Lombardia o Veneto agli inizi del secolo XVI, con tutta probabilità intorno al 1516) acquistato nel 1516 da Mosè ben Nathaniel Norsa di Mantova, antenato delle attuali proprietarie, individuato nelle premesse e descritto nell'allegata relazione storico-artistica è dichiarato d'interesse artistico, storico e storico relazionale particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) e dell'articolo 13, comma 1, del "Codice dei Beni Culturali" e come tale è sottoposto a tutte le normative in esso contenute.

Il presente decreto verrà notificato ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del citato "Codice dei Beni Culturali" a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia ai destinatari individuati nella relata di notifica e avrà valore nei confronti dei successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Direttore Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Milano, li

13 FEB 2014

IL DIRETTORE REGIONALE
dott.ssa Caterina Bon Valsassina



Relazione storico-artistica

Mosè Maimonide, *Moreh Nevukhim (Guida dei perplessi)* nella traduzione ebraica di Samuel ben Judah ibn Tibbon, manoscritto miniato copiato in scrittura ashkenazita e sottoscritto da Jacob ben Samuel in data 10 marzo 1349 (codice membranaceo, rubricato e miniato, composto da 228 fogli raccolti in 27 fascicoli; cm 26,2 x 19,8 x 6; legatura in pelle marrone decorata ad impressioni dorate realizzata in Lombardia o Veneto agli inizi del secolo XVI, con tutta probabilità intorno al 1516), acquistato nel 1516 da Mosè ben Nathaniel Norsa di Mantova, antenato delle attuali proprietarie¹.

Il manoscritto trecentesco, rarissimo esempio illustrato della traduzione ebraica di *Moreh Nevukhim* di Maimonide, appartiene ad evidenza alla categoria dei libri di lusso, come dimostrato dalla qualità della fattura e dei materiali utilizzati, e dalla ricorrenza dagli elementi tipici del codice d'apparato quali le ampie dimensioni, la politezza della pergamena, l'eleganza e regolarità della scrittura, il calibrato e studiatissimo layout della *mise-en-page*, la preziosità della legatura, la presenza delle miniature, la profusione dell'oro (in foglia e di conchiglia), l'utilizzo di un testo (e relativi *notabilia*) di tradizione consolidata, l'assenza di glosse di studio personali e/o personalizzate. Esso è stato acquistato nel 1516 da Mosè ben Nathaniel Norsa, esponente di una delle più importanti famiglie della comunità ebraica mantovana e italiana, ed è stato tramandato di generazione in generazione sino alle attuali proprietarie che sono le nipoti, per via materna, dell'ultimo discendente del ramo mantovano del casato: Ugo Norsa.

È esattamente presso Ugo Norsa che ha avuto modo di studiarlo Thérèse Metzger, autrice nel 2002 di un ponderoso articolo ancor oggi insuperato e fondamentale per la conoscenza del bene: *Le manuscrit Norsa. Une copie ashkenaze achevée en 1349 et enluminée du Guide des égarés de Maïmonide*, pubblicato nei «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz» (vol. XLVI, 2002, pp. 1-73). Esso, tuttavia, era già noto agli studiosi: microfilmato intorno agli anni Cinquanta dall'Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts della Jewish and University Library di Gerusalemme², fu citato nel 1959 da Paolo Norsa nel secondo volume della sua storia della famiglia³ ed esaminato dopo il 1965 da Catherine Kivenko per il Comitato di Paleografia dei Manoscritti ebraici. Ne hanno inoltre scritto lo storico Shlomo Simonsohn⁴, Vittore Colomi⁵ e Annie Sacerdoti⁶.

Nel saggio soprariocordato la Metzger, sulla base di una rigorosa analisi dei dati materiali, testuali e storico-artistici, ha assegnato il manoscritto all'area askenazita centro-europea, individuando la figura del copista che si sottoscrive al foglio 224, in Jacob ben rabbi Samuel, uno scriba professionista del quale purtroppo ad oggi non si conoscono altre opere. Il colophon recita: "Nell'anno 109 secondo il piccolo computo ho scritto questo libro e l'ho terminato il terzo giorno, il 19 del mese di *adar sheni*", ovvero nell'anno 5109 dall'Uscita dall'Egitto, il 1349 dell'era cristiana, martedì 10 marzo. A favore di un luogo di produzione di ambito centro europeo, depone anche l'annotazione, di grandissima importanza storica, vergata dallo stesso calligrafo, secondo cui il libro fu scritto nell'anno in cui la luce si è

¹ La presente *Relazione* fa ampio riferimento alle argomentazioni contenute nella *Relazione scientifica* redatta dalla professoressa Giuseppa Zanichelli, Ordinario di Storia dell'Arte Medievale dell'Università degli Studi di Salerno, ed esperta di storia della miniatura con particolare riferimento anche alla codicologia ebraica, in data 18 gennaio 2014, e nella *Relazione storico-artistica* sottoscritta dalla dottoressa Francesca Debolini della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese, in data 30 gennaio 2014.

² Nel catalogo dell'Istituto compare sotto la denominazione "Manoscritto Norsa": si confronti il link: http://aleph.nli.org.il/F/H8MJ1S6K9B8TIGJ6DNUA512PG5BCUA47RIY4Y24NNDXMNIL8MI-18700?func=file&file_name=basic_exa-nnImsslibcode&pds_handle=GUEST#M

³ P. NORSA, *Una famiglia di banchieri, la famiglia Norsa*, in «Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli» 6, 1953, I, pp. 1-79 e *ibidem*, 13, 1959, II, pp. 59-191: in particolare il codice è citato in II, pp. 87 e 159.

⁴ in *History of Jews in the Duchy of Mantua*, Jerusalem 1977, pp. 208-209.

⁵ in *La corrispondenza onomastica fra nomi ebraici e nomi locali nella prassi dell'ebraismo italiano*, in *Judaica Minora*, in «Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell'Università di Ferrara», XIV, 1983, pp. 770-771.

⁶ in *Guida all'Italia ebraica*, Casale Monferrato 1986, p. 88 e in *Lombardia. Itinerari ebraici. I luoghi, la storia, l'arte*, a c. di A. SACERDOTI e A. TEDESCHI FALCO, Venezia, 1993, p. 50



trasformata in tenebre”, chiara allusione all’imperversare della Peste Nera che raggiunse l’Austria e la Germania proprio nel 1349 e le cui conseguenze furono particolarmente tragiche per le comunità ebraiche locali, perseguitate perché ritenute responsabili della diffusione del morbo. Secondo Menahem Schmelzer della Library of the Jewish Theological Seminary di New York⁷, il codice sarebbe stato esemplato a Krems nell’odierna Austria. Tuttora ignoto risulta invece il committente del capolavoro, certamente una figura di primissimo piano ed alto rango, ben difficilmente identificabile con lo stesso Jacob ben Samuel, che avrebbe copiato il codice per se stesso, come vorrebbe la Metzger.

Fra i meriti della studiosa va senza dubbio annoverato quello di avere delineato con assoluta chiarezza le vicende storiche del manufatto, così come desumibili dalle note in esso presenti e dall’analisi dei libri commissionati e/o appartenuti ai diversi esponenti della famiglia Norsa. Stando a una significativa annotazione contenuta nei primi fogli del manoscritto, esso fu venduto nel 1516 a Mosè ben Nathaniel Norsa da Barukh Cohen per il tramite di Yehi’el ben Mardochée Cohen, lo stesso intermediario che quattro anni prima aveva procurato al Norsa una copia di Rashi. Numerosi documenti attestano l’attività dell’acquirente a Mantova, a partire dal 1487, sia come titolare di una delle più importanti banche cittadine, sia come esponente di spicco della locale comunità ebraica, fondatore di una sinagoga nella propria abitazione nel 1513, finanziatore del cimitero, raffinato intellettuale e bibliofilo, cosa, quest’ultima, di cui sono prova evidente i due elenchi di libri appartenuti alla sua biblioteca, che contava ben 49 manoscritti e 14 libri a stampa⁸.

Sono almeno 83 i manoscritti elencati da Thérèse Metzger con note di possesso che attestano la proprietà della famiglia Norsa e numerosi altri i codici noti commissionati da membri della dinastia. Del resto è comprovato che i manoscritti lussuosi erano prodotti solo per committenti d’alto rango e, tra questi, erano certamente compresi anche i ricchi banchieri ebrei, quali per l’appunto i Norsa, famiglia che annovera famosi intellettuali, scribi e rabbini e ha commissionato “some of the most superb manuscripts ever executed by scribes and artists in Italy”⁹. Lo stemma della famiglia Norsa, uno scudo dorato con tre teste d’uomo e una banda orizzontale contenente una mezzaluna e due stelle, compare infatti in parecchi manoscritti, tra i quali il celebre *Mahzor Rotschild*¹⁰.

Oltre al citato atto di vendita il manoscritto reca due note di possesso: di Salomon ben Mosè Norsa e Mosè ben Abraham Norsa. Paolo Norsa ritiene di poterli identificare con due membri della famiglia vissuti nel XV secolo¹¹, in tal modo supponendo un precoce passaggio del codice presso i Norsa ferraresi prima del definitivo acquisto da parte di Mosè ben Nathaniel. La Metzger, invece, ritiene più probabile l’identificazione di Salomon con il figlio di Mosè ben Nathaniel che ereditò il volume alla morte del padre nel 1519 e di Mosè ben Abraham con un suo discendente vissuto nel XVII secolo, forse lo stesso Mosè (senza patronimico) che gli archivi mantovani ricordano come socio della banca Norsa quando quest’ultima ottenne il rinnovo decennale dei diritti creditizi nel 1615 e, di nuovo, nel 1626¹², e forse ancora lo stesso Mosè ben Abraham che marca il possesso di ben cinque altri codici: una copia del II e del IV libro del *Canone* di Avicenna, oggi alla Bodleian Library di Oxford; una *Sefer ha-hinnukh* di Aaron ha-levi, risalente alla metà del XIV secolo, sempre a Oxford; un *Commentario* sul trattato *Avot* e *Shemoneh perakim* di Maimonide, della fine del XV secolo, ancora a Oxford; il *Commentario* sul Pentateuco di Rashi, miniato, copiato nel 1399 a Camerino – e comprato da Mosè ben Nathaniel presso Yehi’el ben Mardochée Cohen, lo

⁷ Parere inserito nelle Osservazioni al procedimento di dichiarazione d’interesse culturale presentate dalla proprietà in data 23 dicembre 2013.

⁸ S. SIMONSOHN, cit. e J.P. ROTSCCHILD, *Quelques listes de livres hébreux dans le manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris*, in «Revue d’histoire des textes», XVII, 1987, pp. 291-346.

⁹ A. CONTESSA, *Jewish Book Collection and Patronage in Renaissance Italy*, in *The Italia Judaica Jubilee Conference*, a c. di S. SIMONSOHN e J. SHATZMILLER, Leiden-Boston 2013, pp. 37-58, in particolare p. 40 (

¹⁰ New York, *Library of the Jewish Theological Seminary of America*, Mic. 8892.

¹¹ P. NORSA, cit. II, p. 87.

¹² T. METZGER, cit. pp. 30-31.



stesso intermediario che favorì l'acquisto della *Moreh Nevukhim* di cui trattasi - pure a Oxford; un codice di miscellanee copiato tra il XIV e il XV secolo, oggi alla Biblioteca Palatina di Parma (gli ultimi due già appartenuti a Mosè ben Nathaniel¹³).

Il manoscritto reca due visti di censura apposti al foglio 225r: nel 1599 da Domenico Gerosolimitano e nel 1617 da Giovanni Domenico Carretto. Il primo, ebreo convertito, illustre studioso, medico presso il sultano a Costantinopoli e al servizio dell'Inquisizione, dapprima a Venezia e in seguito a Mantova, era stato incaricato dal vescovo di Mantova Francesco Gonzaga in data 27 agosto 1595 di presiedere la Commissione per l'espurgazione dei libri ebraici. Fu chiamato a Milano dal cardinal Federico Borromeo per insegnare ebraico nell'Accademia da questi istituita e per collaborare alla ricerca di manoscritti ebraici destinati alla Biblioteca Ambrosiana¹⁴.

L'esame autoptico del volume da parte della professoressa Giuseppa Z. Zanichelli, avvenuto in data 13 gennaio 2014, ha portato la stessa a sottoscrivere i dati sopra esposti, con qualche piccola variante. A parere della studiosa, lo stato di conservazione dell'opera è nel complesso soddisfacente: le tracce di umidità riscontrabili sul taglio e sul margine esterno dei fogli appaiono stabilizzate, anche se è consigliabile procedere al consolidamento degli antichi interventi e all'eliminazione dei microelementi visibili nella piegatura dei fogli. La preziosa legatura deve invece essere restaurata, poiché il piatto posteriore risulta quasi completamente staccato e la pelle tende a separarsi dal supporto ligneo.

Per quanto concerne la decorazione miniata, in accordo con le citate osservazioni di Schmelzer, la Zanichelli ritiene trattarsi di un miniatore di cultura boema, piuttosto che di influenza renana come indicato in passato. In tale direzione spingono dettagli quali la struttura affusolata dei corpi, i biondi capelli alla paggio di Adamo e quelli che scendono in lunghe ciocche di Eva. I corpi sinuosi e affusolati, velati da un sottile chiaroscuro si adeguano ai modelli del gotico internazionale del tempo di Carlo IV di Lussemburgo, mentre gli ornamenti zoomorfi, spesso delineati a risparmio, seguono una ben consolidata tradizione germanica, ampiamente diffusa nei codici askenaziti centro-europei.

Per quanto attiene la legatura giustamente la Metzger ritiene che non si tratti di quella trecentesca originale bensì di una sontuosa riedizione eseguita certamente in Italia agli inizi del XVI secolo da un artefice di cultura veneziana, forse a Milano. Essa fu con tutta probabilità apposta attorno al 1516 anno in cui il manoscritto passò alla famiglia Norsa. Zanichelli ha proposto una possibile realizzazione mantovana che ben si sposa con i caratteri lombardo-veneziani già ravvisati dalla Metzger (2002). In particolare è la presenza della foglia d'edera (o di vite) di tipo aldino nei ferri che fa propendere per una datazione intorno agli inizi del Cinquecento, mentre i tre rombi centrali che fanno il verso alle mandorle orientali (o anche ai nodi gordiani) orientano verso un legatore veneto o di area veneta. La città sul Mincio vantava una lunga tradizione nel campo specifico della produzione libraria, non solo in relazione ai centri monastici, come San Benedetto al Polirone, il cui *scriptorium* continuava ad essere vivacemente attivo all'inizio del XVI secolo¹⁵, ma anche e soprattutto con riferimento agli *ateliers* legati alla corte, che si era distinta, fin dal tempo dei Bonacolsi, per la raffinata bibliofilia¹⁶; su questo modello si erano plasmate anche più piccole biblioteche private, come quella di Giovan Pietro Arrivabene, segretario del Marchese (1439-1504). I legami tra la comunità ebraica e il sistema produttivo dei volumi in latino erano stretti, come dimostra nel 1435 la realizzazione per un committente locale del lussuoso *Arba'a Turim* di Jacob ben Asher¹⁷, miniato da due artefici di cultura italo-settentrionale, uno dei quali legato alla bottega

¹³ *ibidem*, pp. 69-72

¹⁴ W. POPPER, *The Censorship of Hebrew Books*, New York 1899; L. ROSTAGNO, *Note su Domenico Gerosolimitano*, «Rivista degli Studi Orientali», vol. LXXVI, 2002, pp. 231-261 e vol. LXXVII, 2003, pp. 231-275.

¹⁵ G. Z. ZANICHELLI, *Septies in die: i corali polironiani e le loro immagini*, in «Cinquecento monastico italiano». Atti del IX Convegno di studi storici sull'Italia benedettina, a cura di G. SPINELLI, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte 2013, pp. 355-374.

¹⁶ G. Z. ZANICHELLI, *Miniatura a Mantova dall'età dei Bonacolsi ai primi Gonzaga*, in «Artes», V 1997, pp. 36-7.

¹⁷ Città del Vaticano, *Biblioteca Apostolica Vaticana*, ms. Ross. 555.



di Pisanello, pienamente in linea dunque con gli orientamenti più avanzati della corte. L'apertura di una tipografia ebraica a Mantova nel 1474¹⁸ dovette intensificare questi rapporti, sia a livello intellettuale che materiale.

Gli anni dell'attività di Mosè ben Nathaniel Norsa (attestata nei documenti per il periodo 1487-1519) coincidono con quelli di intensa vitalità culturale della corte gonzaghesca, sotto la raffinata guida di Isabella d'Este, ma appaiono segnati anche dai forti sconvolgimenti politici, causati dalle guerre francesi, durante le quali la stabilità del Marchesato fu più volte compromessa. Tale instabilità non impedì al Norsa di dedicarsi allo studio e alla riflessione filosofica. La tarda acquisizione della controversa opera di Maimonide, di cui esisteva fin dal 1473-1475 un'edizione a stampa - i cui 31 testimoni superstiti attestano la diffusione, ma anche la modesta qualità editoriale - e di cui il Norsa aveva da tempo notizia visto che altri codici della sua biblioteca, insieme all'intera *Mishneh Torah*, ne riportavano parti significative spesso aggiunte al testo principale, è indizio della lunga meditazione che precedette l'acquisizione e testimonia, anche nella lussuosa veste editoriale, l'importanza data al contenuto.

Nella Mantova di Leon Battista Alberti e del Mantegna, il possesso dell'opera del Maimonide che intendeva conciliare insegnamenti filosofici con la letterale esegesi talmudica e che teorizza la cultura del *hakham kolel* (uomo universale), assume l'importanza di una dichiarazione di principio, quasi a suggellare l'esito di un percorso intellettuale mirante all'accettazione dei principi dell'umanesimo. Non è certo una semplice coincidenza che tale filosofia, che attinge alle radici neoplatoniche del Rinascimento occidentale, abbia avuto fra i suoi più significativi esponenti, Azariah de Rossi, nato proprio nella capitale gonzaghesca nel 1513¹⁹.

La cura con cui il prezioso manoscritto in esame è stato custodito dalle successive generazioni della famiglia Norsa dimostra l'importanza dell'oggetto e la sua capacità di tramandare la memoria degli antenati e con essa quella della città, di cui costituirono una componente vitale e importante. I passaggi di proprietà, le note di vendita, le note di possesso, i visti della censura, rappresentano una preziosa fonte d'informazione sui proprietari e le loro famiglie, sulle loro condizioni sociali, sulle loro fortune.

Il manoscritto riveste dunque grande interesse non solo in virtù del suo pregio intrinseco, ma anche quale segno pregnante e tangibile della munificenza e del prestigio intellettuale di una delle più importanti famiglie della comunità ebraica mantovana e italiana, testimonianza di un'epoca irripetibile, splendida e pure ricca di fermenti e tensioni quale fu la Mantova dei Gonzaga, emblema di scelte filosofiche e religiose consapevoli già pienamente consentanee alle sensibilità e cultura moderne.

Il Relatore
Flora Berizzi

il Direttore Regionale
Caterina Bon Valsassina

¹⁸ G. MILETTO, *The Teaching Program of David ben Abraham and his Son Abraham Provenzali in Its Historical-Cultural Context*, in *Cultural Intermediaries: Jewish Intellectuals in Early Modern Italy*, edited by D.B. Ruderman and G. Veltri, University of Pennsylvania Press 2010, pp. 127-148).

¹⁹ DAVID RUDERMAN, *Early Modern Jewry: An New Cultural History*, Princeton University Press 2010.